

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del ventitré dicembre duemilaventidue

O G G E T T O: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitré del mese di dicembre, alle ore 9,00, nei locali dell'aula consiliare della Casa Comunale sita in via Manin, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, prot.n.21961 del 16.12.2022 e prot.n.22233 del 21.12.2022, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Adele Melagrano Vice Presidente del C.C.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
VOLPE Domenico - SINDACO	SI	CAPALDO Antonella	SI
SIANI Fabiana	SI	CICCARIELLO Stefano	SI
STRIFEZZA Vitantonio	SI	DELL'ANGELO Bruno	SI
PELLEGRINO Nicola	NO	D'ALESSIO Rolando	NO
FLORIO Cristina	SI	ESPOSITO Valter	NO
MELAGRANO Adele	SI	GAIOLA Ilaria	NO
FEREOLI Antonio	SI	MADDALO Angelo	NO
GIELLO Marina	SI	BONAVITA Saviana	NO
FOGLIA Maurizio	SI		

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 6

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annalisa CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- omissis -

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 7 del T.U.E.L. n. 267/2000 testualmente recita:

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

TENUTO CONTO CHE:

Al fine del miglioramento del rapporto con l'utenza e del miglioramento dell'istituto della riscossione delle entrate di natura tributaria ed Extratributaria, si rende necessario disciplinare il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti derivanti dalle entrate tributarie ed extratributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti.

Le norme oggetto del suddetto procedimento sono, inoltre, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212.

CONSIDERATO che il l'Area Economico Finanziaria ha proceduto a predisporre uno schema di "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA" allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale.

RITENUTO per i motivi sopra riportati condividere i contenuti e le ragioni che hanno portato a predisporre il suddetto regolamento;

VISTO l'art. 117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTI gli articoli 3 e 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art.42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico con verbale n. 25;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'area Economico Finanziaria;

UDITI gli interventi del consigliere Fereoli e del Sindaco , riportati nel resoconto integrale della seduta consiliare;

Con il seguente esito di votazione reso nei modi e forme di legge: Presenti n. 11 consiglieri - voti favorevoli, n.11 consiglieri . contrari n.0 consiglieri, astenuti n.0 consiglieri

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di:

- 1) **APPROVARE** il "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA" costituito da n. 12 articoli che viene allegato al presente atto con la lettera "A" e ne fa parte integrale e sostanziale;
- 2) **DARE ATTO** che con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento vengono disapplicate in maniera automatica ogni norma regolamentare precedentemente adottata in materia limitatamente alla disciplina delle medesime fattispecie.
- 3) **DARE ATTO** che l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente regolamento, che si allega, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2023 e si applicano anche ai procedimenti non esauriti il cui obbligo fiscale sia sorto antecedentemente, qualora compatibile con la disciplina e con i limiti contenuti nel regolamento stesso.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000, con il seguente esito di votazione reso nei modi e forme di legge: Presenti n. 11 consiglieri - voti favorevoli, n.11 consiglieri . contrari n.0 consiglieri, astenuti n.0 consiglieri

In allegato ("B") il verbale contenente il resoconto integrale della presente delibera, trascritto da ditta incaricata dall' Ente.

ALLEGATO "B"

PUNTO N. 3

Approvazione Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria

Vice Presidente: Vi sono interventi? Prego Assessore Fereoli.

Assessore Fereoli: Questo rappresenta l'atto più importante della seduta di questo Consiglio Comunale che è, tra l'altro, l'ultimo atto di questo anno. Viene richiesta l'approvazione in Consiglio Comunale di una modifica del Regolamento per la riscossione coattiva dei tributi. È un intervento chiaramente a favore dei contribuenti che vogliono ottemperare ai propri impegni perché consente, questo nuovo Regolamento, la possibilità di ovviare al pagamento e alla contrazione di una polizza fideiussoria a garanzia del debito ma attraverso il versamento di acconto che varia dal 20% al 30% e chiaramente ci sarà la possibilità, in una maniera più frazionata e molto più allungata, di poter ottemperare ai propri debiti per venire incontro alle esigenze sia dell'Ente Comune che deve obbligatoriamente riscuotere i propri crediti e soprattutto ai contribuenti che possono in questo modo agevolmente fare fronte alle proprie obbligazioni. Quindi invito i miei colleghi all'approvazione di questo atto.

Sindaco: Grazie Assessore, solo una precisazione: capiamo che siamo in un momento particolare, però volevo anche marcare che abbiamo circa 10 milioni di crediti da riscuotere, 10 milioni di crediti in una comunità come la nostra che è dinamica, 14.000 abitanti, sono una somma cospicua. Noi spendiamo per il servizio di nettezza urbana oltre 2.700.000 all'anno, quindi è uno dei servizi eccellenti. Quindi io credo che questo atto purtroppo è atto dovuto, che è anche in via sperimentale, siamo uno dei pochi Comuni che ha messo in moto un meccanismo di recupero con una dilazione del credito. Questo Regolamento consente di eliminare una polizza fideiussoria che molto spesso rappresentava l'anticipazione delle somme che dovevamo riscuotere, quindi c'era un doppio debito, cose se pagassimo un interesse sul credito che dovevamo esigere. Quindi alla fine abbiamo semplificato; ripeto, è tutto sperimentale ma è chiaro che siamo pronti a dare una mano a chi non ce la fa.

Vice Presidente: Grazie signor Sindaco, apriamo la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. La delibera è approvata. Votiamo l'immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è approvata.



COMUNE DI BELLIZZI
(Provincia di Salerno)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 52 DEL 15/12/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI
E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA
TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

15/12/2022

Il Responsabile
BASSI GIANFRANCO / InfoCamere
S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI BELLIZZI
(Provincia di Salerno)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 52 DEL 15/12/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI
E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA
TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

15/12/2022

Il Responsabile dell'Area
BASSI GIANFRANCO / InfoCamere
S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI BELLIZZI
REVISORE UNICO

COMUNE DI BELLIZZI		
PROV. DI SALERNO		
15 DIC. 2022		
PROT. N.	21887	
CAT.	CL.	FASC.

Al Sindaco;
Al Segretario Comunale;
Al Responsabile Servizio Finanziario;
Al responsabile Servizio Tributi

VERBALE N. 25/2022.

Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2022, si è riunito il Revisore Unico nella persona del dott.re Antonio Goccia.

Al Revisore è stato richiesto di esprimere parere sulla PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 52 DEL 15/12/2022 ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA".

Il revisore:

Richiamato l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001;

Considerato che l'Ente ha ritenuto procedere all'approvazione di un Regolamento, al fine del miglioramento del rapporto con l'utenza e del miglioramento dell'istituto della riscossione delle entrate di natura tributaria ed Extratributaria.

VERIFICATO

Il contenuto del regolamento composto da 12 articoli

CONSIDERATO


Che tale regolamento è conforme alle normative legislative


ESPRIME

Parere favorevole sul regolamento avente ad oggetto **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA.**

Bellizzi, 15/12/2022

IL REVISORE UNICO





COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23-12-2022



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	1
Art. 2 - Regime dei dati acquisiti	1
Art. 3 - Modalità di pagamento	2

TITOLO II – RATEIZZAZIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO

Art. 4- Rateazione e dilazione di pagamento	3
Art. 5- Requisiti oggettivi e soggettivi	5
Art. 6- Domanda di concessione e documentazione da allegare	6
Art. 7 – Procedimento	8
Art. 8– Controlli	10
Art. 9- Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo	10

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10- Rinvio e coordinamento	11
Art. 11 - Clausola di adeguamento	11
Art. 12 - Entrata in vigore	11



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti derivanti dalle entrate tributarie ed extratributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti.
2. Le norme del presente regolamento sono, inoltre, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212.
3. Il contribuente deve presentare singole richieste di rateizzazione per ogni debito (tributario o extratributario):
 - siano essi derivati da avvisi bonari, da avvisi di accertamento, o altro avviso analogo, sempre prima dell'inizio della procedura esecutiva.
 - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;

Art. 2 - Regime dei dati acquisiti.


1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune. In ogni caso i dati non potranno essere forniti a terzi esterni all'amministrazione comunale, salvo che la comunicazione non sia prevista da disposizioni di legge o regolamenti.
2. I dati potranno essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di istituto o per la prosecuzione di azioni esecutive, nonché agli Enti ed uffici preposti alla gestione associata le cui convenzioni attuative regoleranno il diritto di accesso, utilizzo e riservatezza dei dati comunali.
3. I dati potranno essere forniti ai patrocinanti in giudizio degli interessi del Comune.
4. Salvo che non sia altrimenti disposto il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del servizio che cura le attività di accertamento o riscossione dell'entrata. In caso di affidamento a terzi, gli affidatari comunicheranno all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento.



5. Il Titolare del trattamento, come individuato ai sensi delle relative disposizioni, curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.
6. I dati raccolti da terzi affidatari nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva del Comune. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

Art. 3 - Modalità di pagamento.

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 82/2005) e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.
2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
 - "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
 - Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
3. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.



TITOLO II – RATEIZZAZIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO

Art. 4 – Rateazione e dilazione di pagamento.

1. Ove non previsto dalla normativa vigente o dagli specifici regolamenti che disciplinano Ove le singole entrate tributarie, già adottati dall'Ente, per l'istituto della rateazione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di oggettiva e documentata difficoltà economica, può essere concessa, con riferimento ad avvisi bonari e solleciti di pagamento emessi dagli Uffici, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal Responsabile del tributo o dal Concessionario del servizio di riscossione laddove previsto tenuto conto delle esigenze di tutela della riscossione del credito in ragione dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalle singole leggi.
3. La dilazione viene concessa nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
 - ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare (con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi e non al totale del tributo dovuto) e dalle condizioni economiche del debitore;
 - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - nessuna rateizzazione per importi fino a euro 100,00, per le persone fisiche, ed a euro 250,00, per le persone giuridiche;
 - per importi superiori a euro 100,00, per le persone fisiche, e ad euro 250,00, per le persone giuridiche, durata del piano rateale da un minimo di 4 ad un massimo di 50 rate mensili per le persone fisiche e 70 rate mensili per le persone giuridiche;
 - ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 per le persone fisiche ed a euro 200,00 per le persone giuridiche; per i recuperi di crediti di utenti seguiti dai servizi sociali l'importo minimo è di euro 50,00;
 - applicazione degli interessi in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite;



- decadenza automatica del beneficio anche nel caso in cui il richiedente non effettui il versamento della prima rata;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
4. Il soggetto interessato ha la facoltà, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito.
 5. La rateizzazione non può essere accordata:
 - Per le Persone Fisiche: importo complessivamente dovuto inferiore ad € 100,00;
 - Per le Persone Giuridiche: importo complessivamente dovuto inferiore ad € 250,00;
 - Valore ISEE familiare del richiedente superiore ad € 30.000,00;
 - Quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione;
 - Quando ha per oggetto pagamento di singole rate o di importi già rateizzati o sospesi;
 - Quando sono state attivate procedure esecutive quali pignoramenti di denaro o pignoramenti presso terzi.
 6. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo. In tal caso le soglie d'importo di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
 7. Se l'importo oggetto di rateazione è inferiore ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato al versamento di un acconto nella misura del 10% del dovuto;
 8. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero versando a titolo di acconto una somma che può andare dal 20% fino al 30% del totale debito maturato dal contribuente – la percentuale del versamento a titolo di acconto è funzione dell'ammontare complessivo del debito. L'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed attivabile a semplice richiesta del Comune anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione. In assenza della presentazione di idonea garanzia entro il termine previsto per il pagamento della prima rata il provvedimento di rateazione decade.
 9. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma precedente deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.



10. Nel caso di accertamenti emessi dagli Uffici, trovano applicazione le disposizioni contenute negli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie già adottati dall'Ente e nella Legge n. 160/2019.
11. Al fine del riconoscimento di dilazioni di pagamento, è, comunque, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata, nonché delle disposizioni in materia di riscossione.

Art. 5 - Requisiti oggettivi e soggettivi.

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero per cause soggettive ostative di cui al seguente comma 2.
2. Si considerano cause soggettive ostative, alternativamente o congiuntamente:
 - lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa con la conseguente diminuzione del reddito familiare tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il comune;
 - qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario verso il Comune.
3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
 - Per le imprese individuali e le società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.), ai sei mesi precedenti
 - per le imprese individuali e le società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.), ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
 - per le società di capitali, (S.p.A., S.a.p.A, S.r.l., S.r.l.s.) e società Cooperative all'anno precedente alla presentazione della domanda
4. Si stabilisce che lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Ditta Individuale:

 - anziano con più di 60 anni;

Nel caso di Persona Fisica:

 - disoccupato iscritto al Centro per l'impiego;
 - lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
 - inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno



- precedente;
- disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
 - soggetto in cura presso comunità terapeutica;
 - soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
 - soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune;

Nel caso di: Società di persone, Società di capitali, Società cooperative ed Enti con personalità giuridica:

- Società o Enti in momentanea difficoltà economica così come dettagliato nella domanda di all'articolo 6, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 6 - Domanda di concessione e documentazione da allegare.

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Settore competente per la gestione dell'entrata o al Concessionario per le entrate affidate in concessione, con le seguenti modalità:
 - tramite raccomandata A.R, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o direttamente allo sportello dell'ufficio Protocollo del comune;
 - tramite raccomandata A.R, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o direttamente allo sportello del Concessionario nel caso in cui la gestione dell'entrata sia gestita in concessione.
2. La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del debito e dovrà contenere:
 - o l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - o l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, sollecito, ecc.);
 - o la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito.
3. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
4. La situazione di temporanea difficoltà dovrà essere dichiarata dal richiedente con autocertificazione ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. L'ufficio si riserva la facoltà di effettuare le verifiche della veridicità della stessa.
5. Alla richiesta dovrà essere allegata, a seconda del soggetto richiedente:

per le persone fisiche :

 - o dichiarazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso



- di validità alla data della richiesta stessa;
- certificazione mobilità/cassa integrazione;
 - DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) rilasciato dal Centro per l'impiego in caso di lavoratore disoccupato
 - ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;
 - per le ditte individuali :
dichiarazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente e ogni altra certificazione o autocertificazione;
per le società di persone (società semplici, S.n.c., S.a.s.):
 - auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
- per le società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;
 - visura camerale aggiornata;
 - prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità;

Nel caso in cui l'indice di liquidità sia uguale o superiore a 1, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione delle somme dovute; al contrario, se l'indice di liquidità sia inferiore a 1, sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione.

Indice di liquidità - Modalità di calcolo Valore

$(\text{Liquidità immediata} + \text{liquidità differita}) / \text{passività correnti} \geq 1$: la rateizzazione non è ammessa;


$(\text{Liquidità immediata} + \text{liquidità differita}) / \text{passività correnti} < 1$: la rateizzazione è ammessa.

6. In tutti i casi il contribuente, può presentare, in copia, qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
7. Le richieste di rateizzazione prive della documentazione di cui ai commi precedenti non verranno prese in considerazione dall'ufficio.



Art. 7 – Procedimento.

1. L'istruttoria per la concessione del beneficio della rateizzazione e/o dilazione è gestita da una Commissione nominata con Determina dirigenziale al fine di garantire la collegialità delle decisioni, il rispetto dei principi di equità ed imparzialità dell'azione amministrativa. La Commissione sarà composta da n. tre componenti facenti parte l'Area Entrate e Risorse, comprendendo, a tal proposito, il Responsabile della predetta Area.
2. Nel corso dell'istruttoria i Funzionari verificano la completezza della domanda e della documentazione presentata. E' riconosciuta ai funzionari la facoltà di procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.
3. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
4. Il Funzionario Responsabile Del Procedimento ovvero il Concessionario del Servizio di Riscossione, laddove previsto, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
5. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti e deve essere sottoscritto per accettazione dal debitore, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
6. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
7. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'ente della richiesta da parte del contribuente/debitore, maggiorato di un punto percentuale, ai sensi dell'art. 1, comma 802, L. 27/12/2019, n. 160.
9. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
10. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese



successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione; le rate successive scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nel piano di rateizzazione

11. Le rate mensili sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Art. 8 – Controlli.

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n°445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.


Art. 9 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo.

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Rinvio e coordinamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme e dai regolamenti che disciplinano ogni singola entrata.
2. Qualora gli articoli del presente regolamento non prevedano la salvaguardia delle discipline contenute nei singoli regolamenti riferiti alle entrate tributarie comunali, lo stesso comporta l'automatica disapplicazione di ogni diversa norma regolamentare precedentemente adottata in materia, concernente e limitatamente alla disciplina delle medesime fattispecie.
3. Per le entrate derivanti dalle sanzioni del Codice della strada e dalle sanzioni amministrative ex L. 689/81 si applicano gli articoli del presente regolamento per quanto compatibili con la specifica disciplina in materia.




Art. 11 - Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. L'efficacia delle disposizioni regolamentari contenute nel presente regolamento, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2023 e si applicano anche ai procedimenti non esauriti il cui obbligo fiscale sia sorto antecedentemente, qualora compatibile con la disciplina e con i limiti contenuti nel regolamento stesso.



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 46 del ventitré dicembre duemilaventidue

Letto e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DEL C.C.

Adele MELAGRANO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 3 GEN 2023

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 18 GEN 2023

Dalla Residenza Municipale, addì 3 GEN 2023



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 23/12/2022 ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale li 3 GEN 2023



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI